



Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760 denominato

EUROMOBILIARE PRIVATE ASSETS – PICTET CO-INVESTMENTS I ELTIF

ELTIF FEEDER CHIUSO NON RISERVATO

Informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli Investitori al Dettaglio

Istituito e gestito da

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

Regolamento di Gestione approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.0988693/25, del 09 maggio 2025

Il Fondo è stato autorizzato come ELTIF dalla Banca d'Italia con provvedimento del 09 maggio 2025, prot. n. 0988693/25.

I termini in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nell'ambito del Glossario contenuto nel Prospetto e nel regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento").

Il presente documento si riferisce al fondo Euromobiliare Private Assets – Pictet Co-Investments I Eltif ("Fondo" o "Fondo Feeder") che è un fondo di investimento alternativo, costituito in forma chiusa e non riservata, che si qualifica come fondo di investimento europeo a lungo termine ai sensi del Regolamento ELTIF.

Il Fondo è istituito quale OICR Feeder ai sensi all'art. 1, lett. m-*novies* del TUF, ossia quale OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza in un OICR "master" che è l'OICR "Pictet Private Assets SICAV-Environment Co-Investment Fund I ELTIF – J EUR", comparto della società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese "Pictet Private Assets SICAV" (di seguito "Fondo Master"), costituito in forma chiusa e non riservata, qualificato anch'esso come ELTIF.

Il Fondo è istituito e gestito dalla società di gestione del risparmio Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5 della sezione "Gestori di FIA" ed al numero 7 della sezione "Gestori di OICVM" ai sensi dell'articolo 35 del TUF, nonché al numero 14 della sezione "Gestori di ELTIF" ai sensi dell'articolo 4-*quinqies*.1 del TUF (la "Società di Gestione" o la "SGR"). L'indirizzo del sito internet della SGR è www.eurosgri.it. Il codice identificativo (LEI) della Società di Gestione è il seguente: 8156005E75CFE9E80102.

La SGR è soggetta a direzione e coordinamento ex artt. 2497 s.s. c.c. da parte di CREDEM S.p.A., emittente quotata sul segmento Euronext Milan (di seguito, la "Capogruppo").

L'incarico di Depositario è conferito a BNP Paribas S.A. - Succursale di Milano, con sede legale in Parigi, Boulevard des Italiens 16 e succursale in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi.

La SGR ha inoltre affidato al Depositario gli incarichi di calcolo del valore della quota del Fondo nonché di alcune attività amministrativo-contabili.

Presso la sede del Depositario, saranno disponibili i prospetti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle Quote. Il sito internet del Depositario è: cib.bnpparibas

Le funzioni da svolgere ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio *outsourcer* amministrativo) e i collocatori incaricati ("Collocatori"), che vi provvedono presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

In particolare, i Collocatori sono incaricati di (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento, nonché le eventuali domande di rimborso anticipato e di inoltrare le stesse alla SGR per l'esecuzione; (b) fornire agli Investitori al Dettaglio informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio in Italia da parte degli Investitori al Dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nel Fondo e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, il Regolamento, il KID, il Prospetto, il presente documento e l'ultima relazione annuale del Fondo.

In conformità alle previsioni del Regolamento ELTIF, la SGR o i Collocatori presteranno il servizio di consulenza nei confronti degli Investitori al Dettaglio e forniranno le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio.

I Collocatori prestano assistenza e forniscono le informazioni necessarie agli Investitori al Dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La SGR garantisce che i Collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli Investitori al Dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la SGR e i Collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle Quote presso Investitori al Dettaglio.

Sottoscrizione

Il Fondo prevede l'emissione di due classi di quote (congiuntamente le "Quote"):

- quote di classe R ("**Quote R**"), destinate agli Investitori al Dettaglio; e
- quote di classe I ("**Quote I**"), destinate agli Investitori Professionali.

L'importo minimo di investimento nel Fondo è pari a:

- Euro 10.000,00 (diecimila/00) per le Quote R;
- Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le Quote I.

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione delle Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. La sottoscrizione delle Quote potrà avvenire esclusivamente durante il periodo di sottoscrizione delle Quote ("Periodo di Sottoscrizione"). La durata del Periodo di Sottoscrizione sarà pari a 4 (quattro) mesi.

Le date di apertura e di chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno comunicate dalla SGR agli Investitori mediante avviso pubblicato sul sito della SGR. La SGR si riserva la facoltà di prolungare o anticipare la durata del Periodo di Sottoscrizione, comunicando la relativa decisione alla Banca d'Italia e agli Investitori mediante avviso pubblicato sul proprio sito.

Durante il Periodo di Sottoscrizione e per due settimane dopo la data della sottoscrizione delle Quote, gli Investitori al Dettaglio possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

Ciascun Investitore è tenuto ad effettuare il Versamento per un importo pari al 100% (cento per cento) del valore nominale delle Quote sottoscritte al momento della sottoscrizione.

Il valore nominale di ciascuna Quota è di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Ciascuna Quota non è frazionabile, conseguentemente è possibile soltanto la sottoscrizione di un numero intero di Quote.

La SGR ha conferito mandato per il collocamento delle Quote a intermediari abilitati (i Collocatori), che possono operare, tra l'altro, anche a mezzo di sub-collocatori autorizzati

La SGR impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, i Collocatori, a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR. Il modulo di sottoscrizione deve essere indirizzato alla SGR e fornisce informazioni sulle generalità dell'Investitore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del Versamento (al lordo di eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

La SGR non accetta domande di sottoscrizione che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento ovvero nel modulo di sottoscrizione. Esaurite positivamente le verifiche richieste dal Regolamento e dalle norme vigenti, entro il termine massimo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi, la SGR comunica l'accettazione delle domande di sottoscrizione con lettera di conferma o il rifiuto della richiesta di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione – di mandato con rappresentanza al Collocatore. In virtù del mandato conferito al Soggetto Collocatore, quest'ultimo provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le Quote anche provvedendo ad addebitare gli importi relativi ai Versamenti sul conto corrente dell'Investitore, a detenere le Quote e a espletare tutte le necessarie formalità amministrative. Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto è integralmente riportato nel modulo di sottoscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal

Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione del mandato, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico dell'Investitore, nel Regolamento. L'Investitore può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito al Collocatore.

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse, troncate al terzo decimale da attribuire ad ogni Investitore dividendo l'importo della sottoscrizione al netto degli oneri a carico dei singoli Investitori per il valore nominale di tale classe di Quote.

Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione, non siano state raccolte sottoscrizioni pari ad almeno 15.000.000 (quindici milioni/00) Euro, il Fondo non si riterrà istituito e le sottoscrizioni raccolte si intenderanno a tutti gli effetti prive di qualsiasi efficacia. La SGR provvederà a darne comunicazione alla Banca d'Italia ed agli Investitori mediante Avviso entro 10 (dieci) Giorni dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione. In tal caso sia la SGR che gli Investitori saranno liberi da ogni impegno assunto, senza che nulla abbiano reciprocamente a pretendere, ai sensi della domanda di sottoscrizione e del presente Regolamento.

Comunicazioni agli Investitori

La SGR mette a disposizione degli Investitori il Regolamento, il Prospetto, il presente documento informativo e il documento contenente le informazioni chiave (*key information document*, c.d. "KID") redatto in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 ("Regolamento PRIIPS") nonché di ogni altro documento richiesto di volta in volta dalle leggi applicabili e/o dalle competenti autorità di vigilanza e controllo ai fini della distribuzione delle Quote.

Tali documenti sono resi disponibili presso la sede della SGR, nonché sul sito internet della SGR internet www.eurosgri.it, nella sezione specifica dedicata al Fondo, con modalità che consentano la copia e la conservazione su supporto duraturo del documento elettronico. Con le stesse modalità, la SGR mette a disposizione degli Investitori il prospetto ed il regolamento del Fondo Master.

Una copia del prospetto e dell'ultima relazione annuale del Fondo Feeder sono forniti gratuitamente agli Investitori su richiesta. Una copia cartacea del prospetto e dell'ultima relazione annuale del Fondo Feeder è consegnata gratuitamente agli Investitori che ne facciano richiesta. La SGR mette altresì a disposizione con cadenza annuale, contestualmente alla Relazione Annuale, le informazioni obbligatorie nei confronti degli Investitori di cui all'articolo 23(4) della AIFMD, nonché gli aggiornamenti sulla composizione del portafoglio del Fondo, sull'attività di gestione svolta nel periodo e sui prevedibili sviluppi dell'attività di gestione. Gli Investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione della Quota del Fondo, facendone richiesta alla SGR.

Rimborso e Liquidazione

Poiché il Fondo è un ELTIF, Gli Investitori non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del termine di durata del Fondo. Il rimborso delle Quote agli Investitori avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Fondo (e sotto riportato) in tema di rimborsi anticipati e di liquidazione anticipata del Fondo.

Distribuzioni e rimborsi parziali

Costituiscono di Risultati della Gestione tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dalle attività investite dal Fondo (ivi inclusa la liquidità) quali:

- (i) rimborsi degli investimenti effettuati dal Fondo, le plusvalenze e le distribuzioni connesse all'investimento nel Fondo Master;
- (ii) gli interessi ed eventuali altri proventi realizzati a valere sulla liquidità detenuta;
- (iii) ogni altra componente di reddito positiva generata dall'investimento delle proprie attività da parte del Fondo.

La SGR, nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento, può utilizzare i Risultati di Gestione al fine di:

- (i) effettuare nuove sottoscrizioni nel Fondo Master, ove possibile;
- (ii) effettuare nuovi investimenti in liquidità;
- (iii) far fronte ai costi e alle spese collegate con la gestione del Fondo, ivi incluse le Commissioni di Gestione;
- (iv) costituire riserve per far fronte a specifici rischi o passività.

I Risultati della Gestione che la SGR non utilizza secondo quanto previsto dal precedente paragrafo costituiscono importi distribuibili agli Investitori (di seguito "Importi Distribuibili"). La SGR può, nell'interesse degli Investitori, ripartire tra gli stessi gli Importi Distribuibili a titolo di:

- (i) distribuzioni di proventi, sino a concorrenza degli utili conseguiti dal Fondo riflessi nella relazione di periodo redatta dalla SGR (di seguito "Proventi");
- (ii) rimborsi parziali pro-quota di capitale (di seguito "Rimborsi di Capitale").

La SGR, previa delibera del Consiglio di amministrazione, a partire dal quinto anno successivo al Closing, può provvedere alla distribuzione dei Proventi o Rimborsi di Capitale (riducendo il capitale del Fondo su base proporzionale), secondo quanto prescritto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in misura proporzionale alle Quote possedute. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei Proventi o ai Rimborsi di Capitale gli Investitori esistenti alla data di approvazione

della relazione di gestione del Fondo da parte del Consiglio di amministrazione della SGR per i relativi esercizi di competenza.

Le distribuzioni e i Rimborsi di Capitale sono comunicati agli Investitori mediante lettera di conferma trasmessa via posta ordinaria a ciascun Investitore all'indirizzo indicato nel modulo di sottoscrizione. Le distribuzioni e i Rimborsi di Capitale verranno effettuate mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato all'Investitore ovvero a uno dei cointestatari indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero su altro conto intestato all'Investitore ovvero a uno dei cointestatari e successivamente comunicato alla SGR mediante flusso informatico attivo tra i collocatori e la SGR. L'estinzione dell'obbligazione di distribuzione a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.

Liquidazione anticipata del Fondo

La liquidazione del Fondo ha luogo al termine della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata.

La SGR può procedere alla liquidazione prima del termine della Durata del Fondo ("**Liquidazione Anticipata**"):

- (i). in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR,
- (ii). qualora dell'Assemblea degli Investitori deliberi la sostituzione del gestore e:
 - (a). l'Assemblea degli Investitori non individui un Nuovo Gestore
 - (b). la Banca d'Italia si opponga alla nomina del Nuovo Gestore;
 - (c). la sostituzione non possa comunque aver luogo per altre cause ostative ai sensi delle norme vigenti.
- (iii). liquidazione anticipata del Fondo Master

Liquidazione del Fondo

La liquidazione del Fondo è realizzata attraverso le seguenti fasi:

- (i). a partire dal giorno successivo alla comunicazione dell'Avviso di avvenuta delibera della liquidazione del Fondo, la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse degli Investitori, realizzando alle migliori condizioni le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di amministrazione e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
- (ii). la SGR si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali pro quota, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione, le cui modalità di esecuzione sono comunicate agli Investitori tramite Avviso;

- (iii). al termine delle operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione del Consiglio di amministrazione e dalla indicazione del riparto spettante ad ogni Quota del Fondo;
- (iv). la SGR redige il piano di riparto del risultato della gestione del Fondo tra gli Investitori recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni Quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle Quote;
- (v). la Società di Revisione provvede alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (vi). il rendiconto finale di liquidazione, corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di riparto fissato nel rispetto della normativa applicabile, è depositato e affisso nella sede della SGR e del Depositario nonché comunicato agli Investitori tramite Avviso;
- (vii). Il Depositario provvede, su istruzione della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato all'Investitore indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante lettera raccomandata A.R.. Ove richiesto dall'Investitore, tale comunicazione potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La SGR provvede a rimborsare le Quote agli Investitori entro e non oltre il 30° (trentesimo) Giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 (centoottanta) Giorni dalla scadenza del Termine di Durata del Fondo.

Le eventuali somme non riscosse dagli Investitori entro 90 (novanta) Giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR vincolato al pagamento delle somme suddette con l'indicazione che trattasi di somme derivanti dalla liquidazione finale del Fondo, con sotto rubriche nominative degli aventi diritto, ove tecnicamente possibile. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR.

La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

Reclami

Gli eventuali reclami potranno essere inoltrati alternativamente tramite:

- raccomandata indirizzata a: Credito Emiliano S.p.A. – Ufficio Relazioni Clientela (REC) Via Emilia S. Pietro, 4 – 42121 Reggio Emilia

- Casella PEC: rec.credem@pec.gruppocredem.it
- Casella di posta elettronica: recweb@credem.it

La SGR ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

Ai reclami, di norma, viene fornito un riscontro scritto, nel merito, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del medesimo reclamo.

Gli estremi essenziali dei reclami ricevuti e delle misure adottate dalla SGR per risolverli sono tempestivamente annotati in un apposito registro, tenuto in forma elettronica.

Presso la CONSOB è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie. L'accesso all'arbitro è gratuito.

Affinché il ricorso possa essere ricevuto sulla controversia non devono essere pendenti al momento del ricorso altre procedure di risoluzione extragiudiziale; inoltre è necessario che l'investitore abbia già presentato un reclamo al quale sia stata fornita risposta, ovvero sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dello stesso senza alcun riscontro.

Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Maggiori informazioni sul funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e sulle modalità di presentazione del ricorso sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.

Gli Investitori al Dettaglio possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con la SGR, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB.

Il ricorso all'ACF potrà essere inoltrato esclusivamente dall'Investitore al Dettaglio, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, nelle modalità rese note sul sito internet dell'ACF (www.acf.consob.it) e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Società di Gestione. In particolare, il ricorso sarà proponibile se:

- a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso non è pendente – anche su iniziativa della Società di Gestione a cui l'investitore nel Fondo ha aderito – altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie; e
- b) sia stato preventivamente presentato alla Società di Gestione reclamo, al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Società di Gestione abbia comunicato all'investitori le proprie determinazioni.

L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte della Società di Gestione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza ("TUF"), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Restano invece escluse dalla competenza dell'ACF:

- a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo comunque superiore a Euro cinquecentomila;
- b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Società di Gestione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF;
- c) i danni che non hanno natura patrimoniale.